



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità  
Area Gestione Patrimonio

Decreto Rettorale n. 5129 del 28/11/2019

Tit. IX/3

OGGETTO: "Disciplinare su impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Torino"

## Il Rettore

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/03/2012, in particolare l'art. 52;

**Richiamato** il "Regolamento in materia di protezione dei dati personale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio" emanato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, in particolare l'art. 31 "Videosorveglianza";

**Preso atto** che il "Disciplinare su impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Torino" attiene all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza negli ambienti di UniTo ed al trattamento dei dati personali acquisiti attraverso la registrazione delle immagini;

**Richiamata** integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/IV/1 del 28/06/2019 che approva il disciplinare;

## Decreta

di emanare il "Disciplinare su impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Torino".

f.to Il Rettore  
Prof. Stefano Geuna



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## DISCIPLINARE SULL'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Informativa agli utenti
- Art. 5 - Conservazione e cancellazione dei dati
- Art. 6 - Modalità di raccolta dati personali
- Art. 7 - Cancellazione
- Art. 8 - Comunicazione dati
- Art. 9 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati
- Art. 10 - Procedura installazione di nuovi impianti, modifiche e dismissioni
- Art. 11 - Procedura di Data Breach negli impianti di videosorveglianza
- Art. 12 - Censimento e Manutenzione degli impianti
- Art. 13 - Conformità degli impianti
- Art. 14 - Valutazione di impatto
- Art. 15 - Diritti dell'interessato
- Art. 16 - Richieste delle immagini da parte delle autorità
- Art. 17 - Accordo sindacale
- Art. 18 - Norma di rinvio
- Art. 19 - Efficacia temporale e pubblicità

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente disciplinare si riferisce all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Torino (di seguito Università) ed al trattamento dei dati personali acquisiti attraverso la registrazione delle immagini.
2. Le immagini sono registrate attraverso l'attivazione di videocamere installate per le finalità istituzionali di didattica e ricerca ed al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone appartenenti alla comunità universitaria e dei frequentatori degli spazi universitari nonché di tutelare il patrimonio dell'Ateneo.
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, garantendo la riservatezza, l'identità personale e i diritti degli interessati coinvolti nel trattamento.
4. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto o richiesto in caso di indagini di polizia giudiziaria.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:

- a) per "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- b) per "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "misure di sicurezza": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello adeguato di protezione dei dati personali, previsto dalla normativa vigente;
- e) per "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; nel caso dell'Università: il titolare è l'Università nel suo complesso;
- f) per "responsabile interno del trattamento": ai sensi dell'art. 11 del D.R. n. 870 del 4 marzo 2019, i Responsabili delle Strutture nell'ambito delle quali i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali. I Responsabili interni sono così individuati:
  - a) per le strutture amministrative: la/il Direttore/Direttore Generale, per i dati relativi alle proprie attività, e le/i Direttrici/Direttori delle Direzioni per le attività di propria competenza;
  - b) per le strutture di didattica e di ricerca: le/i Direttrici/Direttori dei Dipartimenti e le/i Direttrici/Direttori delle Scuole delle scuole e le/i Direttrici/Direttori dei Centri di 1° livello;
  - g) per "autorizzato al trattamento": la persona fisica autorizzata dal responsabile del trattamento a compiere operazioni di trattamento dei dati;
  - h) per "referente privacy": figura di supporto al responsabile interno per agevolare l'attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, facenti capo al responsabile interno al trattamento dei dati;
  - i) per "amministratore di sistema (AdS)": figura professionale individuata nell'ambito informatico, finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

impianto di elaborazione o di sue componenti ma anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi;

- j) per "interessato": la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
- l) per "comunicazione": mettere a conoscenza di dati personali determinati soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;
- m) per "diffusione": mettere a conoscenza di dati personali soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;
- n) per "violazione dei dati personali": la violazione di tipo accidentale o illecito dei dati personali che può consistere nella distruzione, nella perdita, nella modifica, nella divulgazione non autorizzata o nell'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o) per "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- p) per "dato anonimo": il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q) per "Comitato tecnico" un organismo costituito con Decreto del Rettore con compiti consultivi e di indirizzo, nonchè di analisi dei casi in cui si richiede l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o di modifica di quelli esistenti. E' composto da: il Presidente della Commissione Edilizia o suo delegato, il Direttore della struttura competente in materia di videosorveglianza o suo delegato, il Direttore della struttura competente in materia di sistemi informativi o suo delegato in relazione alla natura tecnologica degli apparati di videosorveglianza, eventualmente da un RSPP competente per Aree nei casi in cui si presentino rischi a livello di sicurezza e di tutela della salute e eventualmente dal Direttore della Struttura competente in materia di personale, nei casi in cui l'installazione di impianti possa avere impatti rispetto alla tutela del lavoratore.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini configurano attività di trattamento di dati personali.
2. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone appartenenti alla comunità universitaria e dei frequentatori degli spazi universitari nonché di tutelare il patrimonio dell'Ateneo.
3. I sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite videocamere sono configurati nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default secondo quanto previsto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

4. Il trattamento dei dati personali mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza viene effettuato in osservanza dei seguenti principi:

- a) principio di liceità: il trattamento dei dati personali è effettuato nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge in materia di installazione e utilizzo di apparecchi audiovisivi;
- b) principio di necessità: è escluso ogni trattamento superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria l'acquisizione delle immagini registrate tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell'Università;
- c) principio di proporzionalità: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università si basa su una ponderata valutazione che tenga conto dell'insufficienza e/o della difficoltà di attivare altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri.

### **Art. 4 - Informativa agli utenti**

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia, in prossimità delle postazioni in cui sono installate le apparecchiature per la videosorveglianza, deve essere affissa adeguata segnaletica permanente sulla base del facsimile di "informativa semplificata" approvata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tale informativa semplificata o minima deve contenere l'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità, in linea con il provvedimento generale dello stesso Garante del 8 aprile 2010 ( allegato n.1)

2. L'informativa deve riportare la numerazione associata all'impianto.

Il supporto segnaletico elaborato secondo lo standard uniforme di Ateneo (vedi allegato) deve contenere l'informativa in forma semplificata e:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più supporti segnaletici.

4. Qualora l'impianto sia in funzione anche in orario notturno, l'informativa deve essere visibile.

5. Il Direttore della Direzione competente per edilizia e logistica cura il monitoraggio relativo all'affissione, alla regolarità ed alla manutenzione dei supporti segnaletici contenenti l'informativa semplificata e provvede, con il supporto della Direzione competente per i sistemi informativi a fornire, in modo facilmente accessibile anche con strumenti informatici e telematici, in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito, l'informativa privacy estesa contenente le informazioni specifiche e complete secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento UE 2016/679.

## **Art. 5 – Conservazione dei dati**

1. Le immagini registrate sono conservate, ordinariamente, per un periodo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, calendario delle lezioni, in ogni caso non possono essere conservate per un periodo superiore alla settimana (7 giorni pari a 168 ore) nel rispetto delle prescrizioni del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 2010 e successive modifiche.

2. L'Università, nella persona del Direttore competente in materia di edilizia e logistica, sentito il Comitato tecnico per profili del rispetto di principi privacy by design, privacy by default, minimizzazione dei dati e delle linee guida dei Garanti europei in materia di valutazione di impatto privacy (art. 14 del presente regolamento), può stabilire, con provvedimento motivato di conservare le immagini per un periodo più ampio nel caso di specifiche e documentate esigenze tecniche connesse al livello di rischiosità dell'attività svolta e facente capo al titolare del trattamento, nonché su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia, ovvero per attività difensive a tutela dell'ente e della comunità universitaria.

## **Art. 6 - Modalità di raccolta dati personali**

1. I dati personali sono acquisiti attraverso impianti di videosorveglianza per l'attivazione dei quali deve essere garantita la conformità a misure di sicurezza informatiche e organizzative adeguate, previste dalle normative vigenti e dalle policies di Ateneo in materia di sicurezza informatica.

2. I soggetti che svolgono attività di installazione, manutenzione e gestione degli impianti e che visualizzano le immagini, sono designati, ai sensi degli art. 13 del Regolamento interno di Ateneo in materia di protezione dei dati D.R. n. 870 del 2019, come soggetti autorizzati dal Direttore della Direzione competente per edilizia e logistica in qualità di responsabile interno del trattamento. Gli autorizzati sono tenuti a seguire corsi di formazione e aggiornamento e sono vincolati ad accordi di riservatezza per la tutela dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività.

3. Il responsabile interno del trattamento fornisce, per iscritto alle persone autorizzate, le istruzioni relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione contro eventuali rischi di violazione. Tali istruzioni sono condivise con la Direzione competente per i sistemi informativi in relazione ai profili tecnologici e informatizzati del trattamento e sono aggiornate in caso di modifiche tecniche, normative e organizzative. Il responsabile interno al trattamento dati conserva, nel rispetto del principio di accountability, tutta la relativa documentazione.

4. Il responsabile definisce i profili di abilitazione per l'accesso alle immagini tramite sistemi automatizzati e autorizza l'accesso fisico alle sale di controllo, consentito esclusivamente, in via ordinaria, allo stesso responsabile interno del trattamento, nei confronti del personale adeguatamente istruito sui livelli di



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

sicurezza, fermo restando l'accesso consentito alla polizia giudiziaria, nei casi espressamente previsti per motivi di ordine pubblico, sicurezza, tutela del patrimonio e repressione dei reati.

5. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale per comprovata e documentata necessità in relazione alle finalità sopra indicate, previa autorizzazione del responsabile interno. Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analogici custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e delle policies di sicurezza informatica definite dalla Direzione competente per i sistemi informativi.

### **Art. 7 - Cancellazione**

1. Le immagini registrate vengono cancellate automaticamente da ogni supporto allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare con sovra registrazioni e modalità che rendano non più disponibili in modo irreversibile i dati cancellati.

### **Art. 8 - Comunicazione dati**

1. La comunicazione e la diffusione delle immagini raccolte presso le strutture dell'Università sono prevista dalla legge nei casi in cui ne facciano richiesta le forze di polizia e l'autorità giudiziaria per finalità di difesa e sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione di reati. La comunicazione e la diffusione verso organismi di informazione devono essere autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione competente per edilizia e logistica, sentito il Comitato.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali riferiti alle immagini da parte delle persone autorizzate per iscritto dal titolare o dal responsabile a compiere le operazioni del trattamento.

### **Art. 9 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati**

1. Il responsabile del trattamento è tenuto a:

- a) nominare con atto scritto gli autorizzati del trattamento;
- b) vigilare sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- c) presidiare con funzioni di responsabilità il procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti;
- d) redigere e aggiornare la scheda di censimento relativa al trattamento connesso alla videosorveglianza ai fini del registro dei trattamenti;
- e) monitorare ed aggiornare il censimento annuale relativo alla mappatura degli impianti;
- f) vigilare sulla manutenzione e il buon funzionamento degli impianti e redige una relazione periodica in materia;
- g) presidiare il monitoraggio dell'informativa semplificata tramite cartellonistica per la segnalazione della presenza di telecamere e delle informative privacy per esteso, documentare tutte le attività con verbali e report ed effettuare, in sinergia con la Direzione competente per i sistemi informativi, l'analisi del rischio e nei casi previsti anche la valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del regolamento privacy europeo e dell'art. 29 del regolamento privacy di Ateneo;
- h) verificare, con specifici audit, le misure per garantire l'integrità e la



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

disponibilità dei dati e i criteri e le modalità di ripristino dei dati.

2. Il Responsabile interno designa referenti di Polo di supporto con il compito di agevolare gli adempimenti e il raccordo con Il Responsabile per la protezione dei dati personali e gli utenti.

## **Art. 10 - Procedura installazione di nuovi impianti, modifica e dismissione degli impianti**

1. Le strutture che intendono installare nuovi impianti sono tenuti a contattare la Direzione competente per edilizia e logistica, a consultare la specifica sezione Intranet in materia di videosorveglianza dove è reperibile la documentazione necessaria per inviare, con il supporto del proprio referente privacy di struttura, alla sopra citata Direzione e alla Direzione competente in materia di sistemi informativi, la specifica richiesta via attraverso apposito modello nel quale occorre specificare: finalità, tipologia di impianto, luogo di installazione.

2. Il Comitato tecnico di cui all'art. 1 lett. q) formula un parere tecnico di indirizzo e si esprime sulla base della documentazione ricevuta in merito alla fattibilità, alla sostenibilità dell'installazione, alla valutazione della strumentazione tecnologica più idonea in base alle finalità indicate e alle specifiche tecniche richieste alla luce delle policies di sicurezza di Ateneo ed esamina la DPIA prodotta dalla Direzione competente per edilizia e logistica e dalla Direzione competente per i sistemi informativi

3. Qualora la scelta tecnologica o il tipo di impianto da installare al vaglio del Comitato presenti elementi di forte criticità dal punto di vista della Protezione dei Dati Personali, è necessario informare il Responsabile per la protezione dati di Ateneo in merito ai punti di attenzione rilevati e richiedere allo stesso un parere sulla conformità in materia di protezione dati.

4. Il Comitato documenta il processo in un verbale che deve essere tenuto agli atti.

5. Nel caso di valutazione positiva, il Comitato contatta la struttura richiedente per l'implementazione dell'impianto, fornendo le linee di indirizzo.

6. La Direzione competente per i sistemi informativi predispose e propone l'analisi dei rischi al Comitato per una sua valutazione del rischio connesso al trattamento delle immagini, per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La stessa Direzione qualora ne ravvisi la necessità può richiedere informazioni aggiuntive alla struttura che ha presentato domanda di installazione.

7. La Direzione competente per edilizia e logistica è responsabile del procedimento di installazione ed è tenuta a verbalizzarne le operazioni.

8. Nel caso in cui fossero riprese postazioni di lavoro, il Comitato Tecnico coinvolge il Direttore competente per i rapporti in materia di personale per gli adempimenti connessi alle relazioni sindacali come previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

9. Nel caso di richieste di modifica dell'impianto di videosorveglianza (angolo di visuale, periodo di conservazione, caratteristiche tecniche) viene attivata la procedura tramite ticket a cura dell'utente e presa in carico da parte del tecnico della Direzione competente per edilizia e logistica che può coinvolgere eventualmente, per gli aspetti legati ai sistemi informatici la Direzione competente per i sistemi informativi.



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

10 La Direzione competente per edilizia e logistica istruisce la pratica per verificare la conformità delle installazioni e delle modifiche proposte, effettua sopralluoghi, relaziona per iscritto al Comitato e fornisce le planimetrie con indicazione della scala utilizzata nella rappresentazione del diagramma o progetto.

11 Nel caso di richiesta di dismissione corredata dalle relative motivazioni, la Direzione competente per edilizia e logistica istruisce la pratica e relaziona al Comitato;

12 A seguito dell'istruttoria e sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico che ha rilasciato una valutazione positiva per la nuova installazione o la modifica di impianti di videosorveglianza informatizzati, la Direzione competente per i sistemi informativi attiva tutte le procedure tecniche contenute nelle policies di sicurezza informatica con particolare attenzione a:

- distruzione delle immagini, cancellazione dei log e degli accessi ai dati;
- cancellazione degli eventuali backup.

13 La Direzione competente per edilizia e logistica aggiorna la documentazione nei casi di modifica e dismissione degli impianti.

14 Le procedure di modifica e dismissione di impianti possono essere attivate d'ufficio da parte della Direzione competente per edilizia e logistica per motivi di costi, obsolescenza e sicurezza. La Direzione competente per edilizia e logistica relaziona al Comitato.

### **Art. 11 - Procedura di Data Breach negli impianti di videosorveglianza**

1. Nel caso di violazione di dati: perdita, distruzione, alterazione delle immagini o di incidente informatico relativo agli impianti di videosorveglianza con impatto sui dati, occorre attivare la procedura di Ateneo Data Breach, entro 72 ore dall'avvenuto accertamento della violazione. Qualora l'impianto di videosorveglianza tratti dati biometrici, la notifica all'Autorità Garante deve essere inviata entro 48 ore dall'avvenuto accertamento della violazione, secondo quanto previsto dal Provvedimento generale dell'Autorità Garante in materia.

2. La decorrenza di tali limiti temporali scatta secondo i criteri stabiliti dalla procedura di Data Breach di Ateneo.

3. I criteri temporali declinati al comma 1 del presente articolo, dovranno essere aggiornati qualora la normativa di settore lo richieda o a seguito di interventi puntuali dell'Autorità Garante.

### **Art. 12 – Censimento e manutenzione degli impianti**

1. La Direzione competente per edilizia e logistica e la Direzione competente per i sistemi informativi, ciascuna per le rispettive competenze, sono tenuta a monitorare periodicamente gli impianti di videosorveglianza, e gli apparati informatici relativi alla raccolta e all'archiviazione delle immagini, per verificare la funzionalità tecnica avendo anche cura che la cartellonistica fornita sia aggiornata e per intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La Direzione competente per edilizia e logistica cura periodicamente l'aggiornamento del censimento degli impianti identificati con relativa numerazione univoca progressiva e provvede all'aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 13 - Conformità degli impianti**

1. L'ufficio approvvigionamenti che si occuperà dell'acquisto del materiale per videosorveglianza e deve verificare e garantire che vengano fornite le specifiche attestazioni e certificazioni tecniche nel rispetto dei principi privacy by default e privacy by design e in conformità al Regolamento UE 2016/679.

2. Qualora ne ricorrano i presupposti, la struttura competente - Direzione competente per edilizia e logistica o la struttura richiedente - è tenuta a perfezionare e fare siglare l'accordo di designazione a responsabile esterno al

trattamento sul modello pubblicato nella rete intranet.

## **Art. 14 – Valutazione di impatto**

(Data Protection Impact Assessment - DPIA)

1. Nei casi in cui dall'analisi del rischio effettuata risulti un livello di rischio elevato, la Direzione competente per i sistemi informativi e la Direzione competente per edilizia e logistica procedono a effettuare la Data Protection Impact Assessment - DPIA o Valutazione di Impatto in ambito Protezione Dati Personali.

2. La valutazione di impatto è richiesta nei casi previsti dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679; dalle linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei dati personali (ex Gruppo di lavoro art. 29) e dai provvedimenti dell'Autorità Garante.

3. La Direzione competente per i sistemi informativi e la Direzione competente per Edilizia e Logistica elaborano una metodologia in materia di DPIA e la relativa policy che saranno pubblicate sulla rete intranet di Ateneo nella sezione Privacy e allegate al presente disciplinare.

4. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è tenuto a fornire, se richiesto dal Titolare, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del citato articolo 35.

## **Art. 15 - Diritti dell'interessato**

1. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà rivolgersi al Direttore della Direzione competente per edilizia e logistica, quale Responsabile interno del trattamento dati, al fine di:

a) ottenere conferma circa l'esistenza di trattamenti di dati/immagini che possano riguardarlo;

b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati;

c) opporsi, indicandone il motivo, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere protocollate.

3. La Direzione competente per edilizia e logistica è tenuta a informare in merito al ricevimento delle istanze di esercizio dei diritti, il Responsabile per la protezione dei dati personali, fornire un documentato riscontro (con nota protocollata) entro 30 giorni, tenere e aggiornare un registro delle istanze sulle immagini.

4. La Direzione competente per edilizia e logistica pubblica il facsimile per la presentazione delle istanze di esercizio dei diritti sui dati e fornisce agli interessati informazioni e supporto sulle relative modalità.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 16 – Richieste delle immagini da parte delle autorità**

1. Nel caso di richiesta delle immagini da parte della Polizia Giudiziaria, della Polizia Postale, ogni struttura coinvolta è tenuta a fornire prontamente massima disponibilità e collaborazione e nei casi in cui sia possibile e sostenibile è tenuta ad avvertire immediatamente: la Direzione Generale, la Direzione competente per edilizia e logistica, la Direzione competente per i sistemi informativi, la Direzione competente in materia di personale, lo Staff Legale - Avvocatura di Ateneo e il Responsabile della protezione dei dati personali.

2. Viene documentata attraverso specifico verbale ogni attività sulle immagini richieste dall'Autorità.

## **Art. 17 – Accordo sindacale**

1. Nei casi in cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, (riprese delle postazioni di lavoro o dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni), gli impianti di videosorveglianza, possono essere installati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori esclusivamente per finalità motivate da esigenze organizzative e produttive, da motivi di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, solo previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo. Nel caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, l'Ateneo si avvale, nei termini di legge, dell'autorizzazione della Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro.

2. Qualora in riferimento ad impianti di videosorveglianza già installati, vi siano segnalazioni che evidenziano la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il responsabile della struttura interessata e/o le rappresentanze sindacali unitarie ne danno comunicazione scritta al Comitato tecnico ed al Responsabile per la Protezione dati di Ateneo.

## **Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dati personali.

## **Art. 19 - Efficacia temporale e pubblicità**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore a partire dal 01 Luglio 2019 per gli impianti di nuova installazione e per i "principi generali" di cui all'art. 3.


Per gli impianti in essere e per le modifiche all'attuale configurazione degli impianti già installati alla data di approvazione del disciplinare, il medesimo entrerà in vigore dal 01 gennaio 2020, nell'ipotesi che sia concluso il censimento tecnico e gestionale degli impianti.

L'Università provvede a dare pubblicità al presente Disciplinare ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## ALLEGATO 1

	Impianto n. _____ rilevazione <input type="checkbox"/> registrazione <input type="checkbox"/>
	Data affissione _____
<h1>AREA VIDEOSORVEGLIATA</h1>	
<small>La registrazione è effettuata dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità istituzionali di didattica e ricerca e di tutela del patrimonio pubblico Art. 13 del Regolamento UE 2016/679</small>	